

Sembra a tal fine importante per EPI non sottovalutare la specificità del software tecnico-gestionale che è essenziale per il funzionamento di un'impresa di assicurazione e non è improvvisabile stante lo stadio di evoluzione del sistema informativo dell'EPI.

Se ne può dedurre che la possibilità tecnica del progetto e la tempistica d'introduzione sul mercato e della messa a regime del sistema organizzativo di supporto, potranno forse con difficoltà mantenere la geometrica previsione di tempi e costi delineata dal B.P. di Poste Vita.

- 4/ Non è ben chiara la natura e la definizione della o delle polizza/e che si - dovrebbero introdurre perché le affermazioni sfumano le nozioni tecniche.

In realtà le predette affermazioni definitorie dei prodotti che si dovrebbero vendere attraverso la rete EPI, dopo averne ottenuta l'autorizzazione ISVAP, sembrano ispirate da presentazioni commerciali di prodotti già esistenti sul mercato e solo apparentemente innovativi. Sembra necessario pertanto disporre in tempi brevi di una specificità progettuale che tenga conto sia dei segmenti di clientela più rilevanti sia delle condizioni logistiche nelle quali la vendita nel canale postale si realizzerebbe.

- 5/ Quanto al piano di fattibilità economica e finanziaria, rappresentato nel B.P. in questione, in carenza di una precisa definizione delle caratteristiche attuariali delle polizze oggetto del piano, appare necessario sul punto sospendere ogni giudizio in attesa di un piano tecnico-attuariale opportunamente valutato da una commissione di Attuari.

5.1 Tutto il piano è costruito sulla base di forti ipotesi di attivazione degli sportelli, che in tre anni salgono a 6.000 circa ed in cinque a 9.000 circa. Tale ipotesi appare di difficile pratica attuazione, ove si consideri l'onere della formazione e dello sviluppo di capacità di offerta, alla luce delle attuali caratteristiche professionali del personale e di mancato "orientamento alla vendita" che lo caratterizzano almeno nelle sue strutture periferiche.

5.2 Sulla base di tale trend di crescita, è facile derivare i volumi di premi che sembrerebbero prudenziali per ammontare unitario per sportello, ma che in realtà diventano per volume complessivo una variabile dipendente dal numero di sportelli ed addetti attivi secondo la tempistica delineata.

5.3 Anche in funzione della mancata definizione allo stato del tipo di polizze adottate non è apprezzabile il volume delle riserve a stato patrimoniale che cresce di anno in anno in misura quasi pari ai premi incassati.

Le evidenze delle riserve non permettono peraltro, in carenza di informazioni sulle forme tecniche delle polizze oggetto del piano, di ponderare la congruità delle riserve valutate e dei loro meccanismi di rivalutazione.

5.4 Senza entrare nel merito delle valutazioni dei costi di gestione (personale, acquisizione, gestione e spese generali) e di impianto (formazione e pubblicità), il piano di fattibilità economico-finanziario appare ottimistico nei tempi, nei ricavi e nei costi.

6/ Per concludere si tiene qui a confermare ogni positivo orientamento ad autorizzare iniziative di arricchimento della gamma dei prodotti offerti dal sistema EPI per il raggiungimento dei suoi migliori equilibri e di un più ricco servizio alla clientela, ma è doveroso nel contempo sottolineare che l'implementazione e la gestione di tali decisioni necessitano, nelle autonomie gestionali e nelle responsabilità e competenze proprie degli organi di Amministrazione dell'Ente, di:

- un piano di marketing che, sulla base di un'analitica ricerca di mercato nello specifico dei prodotti e del sistema concorrenziale del settore banco-assicurativo, evidenzi quali prodotti e quali fattori critici di successo dovrebbero caratterizzare l'azione EPI;
- un analitico piano tecnico-attuariale che evidenzi sia le implicazioni finanziarie, sia le necessità informatico-amministrative, sia le dimensioni dei costi e della qualità delle risorse specialistiche da affrontare.

Tale ultimo piano ovviamente dovrebbe delineare le condizioni di equilibrio attuariale dell'iniziativa, sia economico sia finanziario, che dovrebbero emergere da alternativi scenari di sviluppo del mercato e delle realizzazioni organizzative.

Poste Italiane



Ente Pubblico Economico
0011 — Roma, viale Europa, 190
telefono 06 5055900/2
telex 06 5042295

22 FEB. 1996

Prot. N° 1432/1996

Roma.

22.2

100.1

Ufficio di Presidenza

Prot. n. LP/B4/ 2624

All.

Resp. al n.

del

Al Ministro delle Poste ~
e delle Telecomunicazioni
L.go Pietro di Brazzà, 86
00187 R O M A

e p.c. Al Collegio dei Revisori
dei Conti dell'EPI
S E D E

e p.c. Al Consigliere
Francesco De Filippis
Incaricato del Controllo
della Corte dei Conti sull'EPI
S E D E

Delibera n. 3/96 e 4/96. Progetto di costituzione di una S.p.A. per la vendita di prodotti assicurativi e di una Società di intermediazione mobiliare. Risposta alla lettera dell'1/2/96 Prot. GM48/96.

Con riferimento alla lettera indicata in oggetto si trasmettono le informazioni e gli elementi di chiarimento richiesti.

In via generale si conferma che entrambe le iniziative sono finalizzate all'ottimizzazione delle risorse disponibili, segnatamente nella direzione della efficienza della struttura distributiva costituita dalla capillare rete degli uffici postali.

Sui punti specifici di cui alla nota ministeriale, si precisa che :

- 1) La promozione di nuovi servizi è espressamente prevista - e viene anzi imposta tra le finalità proprie dell'Ente - dal vigente contratto di programma, nell'ottica del risanamento economico finanziario che impegna l'Ente a coniugare insieme obiettivi di recupero della qualità dei servizi e obiettivi di ampliamento della gamma dei prodotti offerti al pubblico, finalizzati gli uni e gli altri all'aumento dei ricavi.
- 2) Tra i prodotti e i servizi che il contratto di programma prevede che l'Ente possa svolgere in regime di concorrenza, anche attraverso la costituzione di Società, figurano

menzionati espressamente quelli assicurativi (art. 1, comma 5° e art. 2, comma 2°). Le caratteristiche di "connessione" e di "complementarità" dei predetti servizi assicurativi, di cui all'art. 3, comma 2° dello statuto dell'Ente Poste Italiane, vengono dunque esplicitate dalle espresse previsioni del richiamato contratto di programma; contratto di programma che, ai sensi dell'art. 2, comma 1° della legge istitutiva dell'Ente, concorre d'altronde a determinare l'ambito delle attività e dei servizi del nuovo Ente a integrazione di quelli già svolti dalla ex Amministrazione P.T.

3) In ordine alla partecipazione totalitaria dell'Ente nelle due iniziative, la stessa appare giustificata, e resa opportuna, dalla contestuale presenza di due elementi:

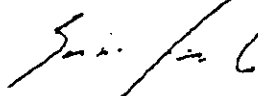
- l'assenza di sostanziali fattori di rischio, per l'assimilabilità delle attività proposte con quelle già svolte dall'Ente in materia di raccolta di risparmio;

- l'opportunità nell'attuale fase di evoluzione istituzionale dell'Ente di non cedere a terzi, sia pure per quota, la contitolarità della rete distributiva postale.

4) In ordine al punto in questione si rinvia ai documenti allegati, contenenti il piano specifico dei nuovi servizi e il business plan.

Confidando di aver corrisposto alla richiesta formulata, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il Presidente



*Al Ministro delle Poste
e delle Telecomunicazioni*
0-1-0-1

AL PRESIDENTE DELL'ENTE
POSTE ITALIANE
Viale Europa 190
R O M A

p.c.: AL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI DELL'EPI
Viale Europa 190
R O M A

p.c.: Al Cons. Francesco DE FILIPPIS
Incaricato del Controllo sull'EPI
Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
Via Balzamonti 25
R O M A

Oggetto: Del. n. 3/96 e 4/96 - Progetto costituzione di una s.p.a. per la vendita di prodotti assicurativi e di una Società di intermediazione mobiliare.

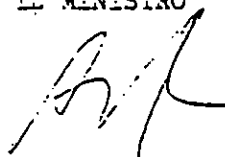
Il risanamento economico finanziario dell'Ente ed il miglioramento quali-quantitativo dei servizi attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili si pongono, nell'euritmia del sistema delineato dalla L. n. 71/1994 e del contratto di programma, come gli obiettivi principali da perseguire cui debbono essere teleologicamente riconducibili tutte le iniziative assunte in vista della trasformazione in s.p.a. dell'attuale Ente pubblico economico.

Tenuto premesso codesto Ente vorrà chiarire:

- 1) le ragioni per le quali ritiene di dover privilegiare l'introduzione di servizi nuovi utilizzando lo strumento della s.p.a. anzichè rivolgere prioritariamente i propri

- sforzi, per incrementare i livelli qualitativi dei servizi postali universali e riservati così come previsto dall'art. 1 c. 5 del contratto di programma ;
- 2) le considerazioni in base alle quali la vendita di prodotti assicurativi e l'intermediazione mobiliare sono stati considerati servizi connessi o complementari a quelli dell'Ente i quali soli giustificano ai sensi dell'art. 3, secondo comma, dello Statuto la costituzione di s.p.a.;
- 3) i motivi per i quali si prevede una partecipazione totalitaria dell'Ente poste tenuto conto che l'art. 2362 del cod. civile prevede la responsabilità illimitata dell'unico azionista;
- 4) se siano stati elaborati il piano operativo di bilancio dei nuovi servizi e il business plan che unitamente alle altre informazioni previste all'art. 2 c. 2 e 3 dovevano essere trasmessi a questo Ministero per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di s.p.a. che, allo stato degli atti, non può essere concessa.

IL MINISTRO



*Ministero delle Poste
e delle Telecomunicazioni*

Dir.Gen.Reg. e Qualita' dei Servizi

Prot. N.
Allegati
Risp. al N.
cel



- POSTE ITALIANE
Ente Pubblico Economico
Ufficio di Presidenza
Viale Europa 190

p.c.: Collegio dei Revisori dei Conti
Ente Poste Italiane
Viale Europa 190

00144 ROMA

p.c.: Cons. Francesco De Filippis
Incaricato del controllo sull'EPI
Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
Via Baiamonti 25

00100 ROMA

OGGETTO: Delibera del Consiglio di Amministrazione EPI
n. 41 del 16.7.1996 relativa alla costituzione di
una Societa' per Azioni avente ad oggetto la
vendita di prodotti assicurativi nel ramo vita.

In riferimento alla delibera indicata in oggetto, si prende atto del provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione di codesto Ente relativo alla costituzione di una societa' per azioni, finalizzata alla vendita di prodotti assicurativi nel ramo vita, in ordine alla quale, con nota n.158/R del 2.4.1996, e' stato comunicato l'assenso di principio del Ministro all'iniziativa in questione, approvata dal C.A.dell'EPI con delibera n. 3/96.

Si fa presente, peraltro, che alla data odierna non risulta essere perfezionata la procedura di intesa con il Ministero del Tesoro, ex art.2 comma 4 del contratto di programma, avviata con nota del Ministro del 2 aprile 1996, in quanto non ancora pervenuto il formale assenso del citato Dicastero, di cui si fa riserva di fornire tempestiva comunicazione.

Con l'occasione si raccomanda:

- a) il pieno rispetto della normativa sugli appalti nei settori esclusi da parte della costituenda societa' particolarmente nei futuri rapporti con i suoi soci;
- b) l'adozione di soluzioni convenzionali tali da garantire all'EPI la continuita' nel tempo dell'erogazione del servizio a condizioni qualitative ed economiche competitive, nonche' un volume di attivita' coerente con gli obiettivi di gestione delle risorse umane dell'Ente;

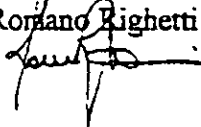
J.

- c) l'adozione di soluzioni statutarie tali da garantire il rispetto dei principi contenuti nella legge 71/94, nel contratto di programma, stipulato tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'Ente Poste Italiane il 17.1.1995, ed in quelli che saranno successivamente stipulati, soprattutto con riferimento agli obiettivi di qualità del servizio, soddisfazione della clientela, risanamento economico-finanziario e ristrutturazione dell'assetto organizzativo. Si tratta di garantire il principio di estendibilità degli obblighi individuati nel contratto di programma in capo all'EPI alla costituenda società, anche in adempimento a quanto prescritto a livello generale dalla legge 71 del 29.1.1994;
- d) l'adozione di soluzioni statutarie e organizzative tali da preservare le azioni di vigilanza e controllo da parte degli organi ministeriali preposti, nonché tali da garantire una ottimale gestione da parte della costituenda società;
- e) il rispetto delle indicazioni normative comunitarie ed internazionali in materia di tutela della concorrenza e del mercato nell'ambito, ovviamente, dei servizi prestati e di ciascuna delle fasi di lavorazione ad essi relative;
- f) la massima attenzione al fatto che l'attività svolta dalla costituenda società sarà gestita in regime di concorrenza. Anche per tale ragione, sarà necessaria la definizione di un sistema di contabilità analitica che renda controllabile l'insussistenza di sussidi incrociati e che garantisca la trasparente fissazione delle condizioni economiche relative ai rapporti tra EPI e la nuova società, evitando comportamenti discriminatori. Sarà, pertanto, indispensabile l'immediata implementazione da parte dell'EPI di detto sistema di contabilità analitica anche al fine di consentire la corretta individuazione degli elementi di costo necessari a determinare i prezzi di trasferimento alla costituenda società dei beni e dei servizi che saranno dall'EPI stesso forniti;
- g) l'adozione di modalità di selezione dei fornitori da parte della costituenda società, omogenee e non discriminatorie.

Cio' premesso, sembra opportuno rinnovare a codesto Ente l'invito a considerare con attenzione le osservazioni e le cautele contenute nel documento allegato alla sopracitata lettera del Ministro del 2.4.1996 di cui, ad ogni buon fine, si allega copia alla presente.

IL DIRIGENTE GENERALE

Romano Righetti



*Ministero delle Poste
e delle Telecomunicazioni*

Dir. Gen. Reg. e Qualita' dei Servizi

POSTE ITALIANE
Ente Pubblico Economico
Ufficio di Presidenza
Viale Europa 190

Prot. N.

Allegati

Riss. al N.

del

p.c.: Collegio dei Revisori dei Conti
Ente Poste Italiane
Viale Europa 190

00144 ROMA

p.c.: Cons. Francesco De Filippis
Incaricato del controllo sull'EPI
Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
Via Baiamonti 25

00100 ROMA

OGGETTO: Delibera del Consiglio di Amministrazione EPI
n. 42 del 16.7.1996 relativa alla costituzione di
una Societa' per Azioni avente ad oggetto l'atti-
vita' di intermediazione mobiliare.

In riferimento alla delibera indicata in oggetto, si prende atto del provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione di codesto Ente relativo alla costituzione di una societa' per azioni, finalizzata all'attivita' di intermediazione mobiliare, in ordine alla quale, con nota n. 156/R del 2.4.1996, e' stato comunicato l'assenso di principio del Ministro all'iniziativa in questione, approvata dal C.A. dell'EPI con delibera n. 4/96.

Si fa presente, peraltro, che alla data odierna non risulta essere perfezionata la procedura di intesa con il Ministero del Tesoro, ex art. 2 comma 4 del contratto di programma, avviata con nota del Ministro del 2 aprile 1996, in quanto non ancora pervenuto il formale assenso del citato Dicastero, di cui si fa riserva di fornire tempestiva comunicazione.

Con l'occasione si raccomanda:

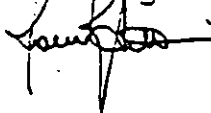
- a) il pieno rispetto della normativa sugli appalti nei settori esclusi da parte della costituenda societa' particolarmente nei futuri rapporti con i suoi soci;
- b) l'adozione di soluzioni convenzionali tali da garantire all'EPI la continuita' nel tempo dell'erogazione del servizio a condizioni qualitative ed economiche competitive, nonche' un volume di attivita' coerente con gli obiettivi di gestione delle risorse umane dell'Ente;

- c) l'adozione di soluzioni statutarie tali da garantire il rispetto dei principi contenuti nella legge 71/94, nel contratto di programma, stipulato tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'Ente Poste Italiane il 17.1.1995, ed in quelli che saranno successivamente stipulati, soprattutto con riferimento agli obiettivi di qualità del servizio, soddisfazione della clientela, risanamento economico-finanziario e ristrutturazione dell'assetto organizzativo. Si tratta di garantire il principio di estendibilità degli obblighi individuati nel contratto di programma in capo all'EPI alla costituenda società, anche in adempimento a quanto prescritto a livello generale dalla legge 71 del 29.1.1994;
- d) l'adozione di soluzioni statutarie e organizzative tali da preservare le azioni di vigilanza e controllo da parte degli organi ministeriali preposti, nonché tali da garantire una ottimale gestione da parte della costituenda società;
- e) il rispetto delle indicazioni normative comunitarie ed internazionali in materia di tutela della concorrenza e del mercato nell'ambito, ovviamente, dei servizi prestati e di ciascuna delle fasi di lavorazione ad essi relative;
- f) la massima attenzione al fatto che l'attività che sarà svolta dalla costituenda società sarà gestita in regime di concorrenza. Anche per tale ragione, sarà necessaria la definizione di un sistema di contabilità analitica che renda controllabile l'insussistenza di sussidi incrociati e che garantisca la trasparente fissazione delle condizioni economiche relative ai rapporti tra EPI e la nuova società, evitando comportamenti discriminatori. Sarà, pertanto, indispensabile l'immediata implementazione da parte dell'EPI di detto sistema di contabilità analitica, anche al fine di consentire la corretta individuazione degli elementi di costo necessari a determinare i prezzi di trasferimento alla costituenda società dei beni e dei servizi che saranno dall'EPI stesso forniti;
- g) l'adozione di modalità di selezione dei fornitori da parte della costituenda società, omogenee e non discriminatorie.

Cio' premesso, sembra opportuno rinnovare a codesto Ente l'invito a considerare con attenzione le osservazioni e le cautele contenute nel documento allegato alla sopracitata lettera del Ministro del 2.4.1996 di cui, ad ogni buon fine, si allega copia alla presente.

IL DIRIGENTE GENERALE

Romano Righetti



*Ministero delle Finanze*DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Servizio VI Divisione XII

Prot. N. VI-12-1151/94 Allegato

All'Ente Poste Italiane

Dir. Gen. Ufficio Bilancio e Progr.
Economica

V.10 America

ROMA - EUR

Pervenuto al Foglio del 27.1.1994

Dir. Leg. N. 563

OGGETTO: Normativa fiscale applicabile all'Ente Poste Italiane.

In relazione ai quesiti formulati dall'Ente Poste Italiane con la nota n° 000576 del 21 gennaio 1994, in materia di I.V.A., imposta di bollo e di imposte sui redditi si riporta di seguito la risposta dello scrivente Dipartimento.

A) Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è stato chiesto di conoscere il trattamento fiscale da riservare al servizio di Banco Posta, di cui al D.P.R. 29 marzo 1973, n° 156, alle prestazioni concernenti i servizi postali ed il servizio telegrafico nazionale, ambedue esenti dal tributo ai sensi, rispettivamente, del n° 1 e 16 dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633, nonché gli adempimenti contabili inerenti le attività previste dall'art. 17, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n° 412 e dall'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

A tal fine l'Ente interrogante ha fatto presente che in seguito alla trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in Ente Poste Italiane, ha assunto, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, la diversa configurazione giuridica di "Ente pubblico economico". Il mutamento della natura giuridica implica il contemporaneo da un lato del principio di economicità nella resa del

servizi, dall'altro il perseguimento e la tutela dell'interesse pubblico da assicurare all'utenza, con l'effetto che sono riservati esclusivamente criteri privatistici alla gestione ed organizzazione dell'impresa.

Codesto Ente ha sottolineato, inoltre, che svolge, sostanzialmente, le medesime attività e servizi esercitati dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni.

Tanto premesso, lo scrivente rileva che le attività inerenti il servizio di Banco-Posta, nonché le prestazioni concernenti i servizi postali ed il servizio telegrafico nazionale, continuano ad usufruire del trattamento agevolato previsto nei numeri 1 e 16 dell'art. 10 del citato D.P.R. n° 633/72, in quanto trattasi di operazioni rese nell'esercizio del servizio pubblico, caratteristica, questa che continua a sussistere, anche se i servizi stessi sono resi dall'Ente in parola.

Pertanto, in seguito alla richiamata trasformazione dell'Amministrazione delle poste non sono venuti meno i presupposti per l'applicazione del trattamento agevolato relativo alle predette operazioni.

Inoltre, per quel che concerne gli adempimenti contabili richiesti ai fini I.V.A. per le operazioni di cui all'art. 17, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n° 412 e dall'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, aventi ad oggetto, rispettivamente, la vendita o l'intermediazione di prodotti filatelici e la distribuzione dei valori bollati, il trattamento da riservare al querente è il seguente.

In primo luogo, per le operazioni intercorrenti tra l'Amministrazione postale ed i terzi acquirenti, occorre rilevare che il

recente D.M. 4 agosto 1993, modificando il punto n° 22 del D.M. 21 dicembre 1992, ha fra l'altro, esonerato gli Enti assoggettati al regime di contabilità pubblica dall'obbligo di rilasciare scontrino o ricevuta fiscale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali non è dovuta l'emissione di fattura, se non a richiesta del cliente. Poichè, con nota del 7 febbraio 1994, l'istante ha dichiarato che usufruirà trasitoriamente di tale regime fino alla trasformazione in società per azioni, lo stesso, qualora sia effettivamente titolare del regime dichiarato, potrà avvalersi del correlato beneficio e, quindi, non rilasciare alcuna certificazione fiscale agli acquirenti.

Resta, invece, invariato l'obbligo di emettere fattura nei confronti del committente per le prestazioni d'intermediazione eseguite ai sensi del citato art. 17 della legge 412/91.

Per quel che riguarda, inoltre, la tenuta della contabilità a livello nazionale o provinciale, nonché l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei versamenti d'imposta, a parere dello scrivente si rendono applicabili, per evidenti motivi di carattere analogico, le disposizioni contenute nel D.M. 18 novembre 1976.

Il predetto decreto ministeriale, infatti, prevede che gli obblighi di fatturazione, annotazione dei corrispettivi e registrazione degli acquisti, inerenti operazioni effettuate dalle imprese tramite sedi secondarie, alle quali non sia stata riconosciuta autonomia contabile rispetto alla casa madre, devono essere eseguite dalla sede centrale entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. Di conseguenza anche gli obblighi inerenti le liquidazioni periodiche ed i versamenti d'imposta devono essere assolti dalla sede principale.

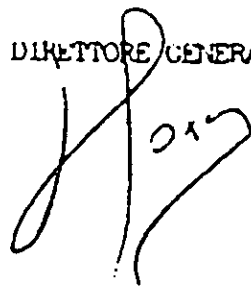
Pertanto, in conformità al principio appena espresso, l'Amministrazione centrale delle Poste e delle Telecomunicazioni dovrà provvedere, anche per conto delle amministrazioni periferiche, agli adempimenti fiscali connessi con le predette attività.

B) In relazione alle problematiche esposte in materia d'imposta di bollo si ritiene che gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo, posti in essere dall'Ente Poste Italiane, non possano essere considerati atti amministrativi dello Stato per i quali si applicano disposizioni particolari del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642 (disciplina dell'imposta di bollo). Non torna infatti applicabile agli stessi l'esenzione dal pagamento del tributo disposta dall'art. 16 della tabella, allegato B, dello stesso decreto presidenziale, in quanto tale beneficio è concesso esclusivamente agli atti degli enti tassativamente ivi indicati tra i quali non può ritenersi compreso l'Ente Poste.

C) Per quanto riguarda, infine, gli obblighi gravanti sull'Ente Poste in materia di scritture contabili richieste ai fini delle imposte sui redditi, si ritiene che gli stessi debbano considerarsi soddisfatti sin quando verrà mantenuta la figura di Ente assoggettato agli obblighi di contabilità pubblica. Naturalmente l'istante sarà tenuto ad uniformarsi ai diversi adempimenti previsti in materia per le società di capitali, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 600, nel momento in cui avverrà la prevista trasformazione in società per azioni.

Per ciò che concerne, invece, gli adempimenti relativi all'Ente in quanto sostituto d'imposta, si fa presente che, non rientrando più l'Ente tra i soggetti di cui all'art. 29 del D.P.R. n° 600 del 1973, ad esso sono applicabili le disposizioni recate dall'art. 23 del medesimo D.P.R., nè è possibile, in via amministrativa, aderire alla soluzione "transitoria" suggerita dall'Ente istante.

IL DIRETTORE GENERALE



ALLEGATO 19.

VERBALE N. 68/96

L'anno 1996, il giorno martedì 26 novembre alle ore 10.00 presso la sede dell'Ente Poste Italiane in Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dr. Giancarlo Filocamo	- Presidente
Dr. Luciano Calamaro	- Revisore effettivo
Dr. Filippo Alberto Pepe	- Revisore effettivo
Dr. Vito Monaco (fino alle ore 12)	- Revisore supplente
Dr. Marino Bozzetti	- Revisore supplente

Assiste alla riunione il Dr. Francesco De Filippis - Consigliere della Corte dei Conti - delegato al controllo sulla gestione dell'Ente ex art. 12 della Legge n. 259/1958.

1. Mod. 770/1996 - Dichiarazione sostituto d'imposta 1996.

1.1 In relazione all'obbligo della presentazione del modello in oggetto e con riferimento al precedente verbale n. 61 del 31 ottobre u.s. di questo Collegio, si rappresenta quanto segue:

a) con nota APO/DIR/0041686 del 31 ottobre 1996 a firma dei Direttori delle Aree A.F. e P.O. - indirizzata al Presidente dell'Ente ed al Presidente del Collegio - è stato trasmesso il mod. 770/1996 per la prescritta sottoscrizione, rilevandosi, nel contesto, la carenza di "tutte le informazioni necessarie per la completa predisposizione del